

Codice A1305A

D.D. 26 marzo 2018, n. 86

Nulla osta allo svincolo a favore dei Sigg.ri LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi, ROGNONI Anna Maria, ROGNONI Ernesto e ROGNONI Marco, delle indennita' di occupazione ed asservimento relative agli immobili, siti nel Comune di PONTECURONE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto "Cortemaggiore - Genova - Variante".

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 03.05.2016, integrata in data 15.12.2017 con la quale i sigg. LENTI Emilia, (omissis) e ROGNONI Pier Luigi, (omissis), entrambi residenti a (omissis) ROGNONI Anna Maria (omissis) ROGNONI Ernesto (omissis) ROGNONI Marco (omissis) chiedono lo svincolo delle somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti quali indennità di occupazione ed asservimento relative agli immobili, censiti al NCT di PONTECURONE (AL) – Foglio 29 – mappali 3 e 4 - necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “Cortemaggiore – Genova – Variante”, a suo tempo amministrate dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di ALESSANDRIA.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 150 in data 18.07.2011 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 10.04.2011 ed in data 25.05.2011 a Torino presso gli uffici del predetto Settore) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell’opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 05.05.2010;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell’opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all’asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all’esercizio dell’opera di cui all’oggetto in conformità al progetto approvato.

Rilevato che nel "piano espropriativo" approvato con la sopraccitata determinazione venne prevista, tra l'altro, l'occupazione e/o l'asservimento degli immobili di proprietà dei richiedenti.

Visto il proprio provvedimento n. 948 in data 18.11.2011 con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dagli aventi diritto sopraccitati, ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, con quantificazione degli indennizzi a titolo provvisorio, ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei comuni di VIGUZZOLO (AL) e PONTECURONE (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto “Cortemaggiore - Genova – Variante”

Rilevato che il 18.11.2011, data del provvedimento regionale di occupazione ed asservimento - tra i proprietari dei terreni di che trattasi - oltre ai Signori LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati - vi era anche il Signor ROGNONI Pier Giuseppe, (omissis).

Vista la propria determinazione n. 104 in data 27.02.2013 con la quale veniva richiesta alla Commissione Provinciale Espropri (C.P.E.) di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento coattivo riguardo ai soli immobili i cui proprietari non avevano accettato le indennità offerte da SNAM.

Vista la Deliberazione della C.P.E. di ALESSANDRIA n. 501 in data 10.04.2013 con la quale erano state determinate le indennità definitive relative agli immobili sopraccitati interessati dal nuovo gasdotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante" (per i terreni di che trattasi l'indennizzo ammontava a complessivi € 1.984,75).

Dato atto che copia stralcio della Deliberazione della C.P.E. di ALESSANDRIA n. 501/2013 era stata a suo tempo notificata agli aventi diritto.

Rilevato che, contro la sopraccitata Deliberazione della C.P.E. di ALESSANDRIA, in data 10.07.2013 era stato proposto, dai Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, Ricorso Giurisdizionale ex art. 54 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. avanti la Corte di Appello di Torino.

Visto che la Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 831 del 17.04.2015 - depositata il 05.05.2015, Rep. N. 856 - ha determinato le indennità di occupazione e di asservimento spettanti agli attori nella somma di complessivi Euro 5.487,75 ed ha disposto che detta somma - sia versata da SNAM Rete Gas S.p.A. presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto - previa deduzione di quanto già depositato - oltre gli interessi legali sulla parte di essa non ancora versata - calcolati dalla data della domanda a quella del deposito.

Rilevato che la sopraccitata Sentenza n. Rep. 856/2015 aveva stabilito il conteggio ed il versamento degli interessi legali solo sulla differenza tra l'indennità stabilita giudizialmente dalla Corte e quella determinata dalla Commissione Provinciale Espropri in quanto si supponeva che l'importo stabilito dalla Commissione fosse già stato versato alla Cassa Depositi e Prestiti.

Rilevato che, a causa del ricorso giurisdizionale proposto al termine del procedimento di occupazione ed asservimento coattivo di che trattasi dai Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, non era mai stato versato alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di € 1.984,75 (indennità provvisoria di occupazione ed asservimento) successivamente confermato quale indennità definitiva dalla Deliberazione della C.P.E. di ALESSANDRIA n. 501/2013 sopraccitata.

Rilevato che, in esecuzione della sopraccitata Sentenza della Corte d'Appello di Torino, SNAM Rete Gas S.p.A. aveva:

1. determinato in complessivi € 5.622,00 la somma spettante ai Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, comprensiva degli interessi legali conteggiati come disposto nella sentenza sopraccitata;
2. disposto, a favore degli aventi diritto sopra generalizzati, il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti - Ragioneria Territoriale dello Stato - Sezione di ALESSANDRIA della predetta somma così suddivisa:
 - € 102,00 - quale indennità di asservimento, compresi interessi legali
 - € 5.520,00 - quale indennità di occupazione, compresi interessi legali.

Visto il deposito amministrativo definitivo costituito in data 20.07.2015 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di ALESSANDRIA, n. nazionale 1263424, n. provinciale 201676, attestante l'avvenuto versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. - Sede di San Donato Milanese (MI), della somma di € 102,00 a favore dei Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, quale indennità di asservimento coattivo, compresi interessi legali, relativa al terreno individuato al N.C.T. come parte del mappale n. 3 del Fg. 29, del Comune di PONTECURONE (AL), necessario alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante".

Visto il deposito amministrativo definitivo costituito in data 20.07.2015 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di CUNEO, n. nazionale 1263427, n. provinciale 201677, attestante l'avvenuto versamento alla Cassa Depositi e Prestiti, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. - Sede di San Donato Milanese (MI), della somma di € 5.520,00 a favore dei Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, quale indennità di occupazione, compresi interessi legali, relativa ai terreni individuati al N.C.T. come parte dei mappali n. 3 e 4 del Fg. 29, del Comune di PONTECURONE (AL), necessari alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante".

Visti i certificati storici catastali rilasciati dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio Provinciale di ALESSANDRIA, in data 04.12.2015.

Visti i certificati storici ipotecari rilasciati dall'Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio Provinciale di ALESSANDRIA, Servizio Pubblicità Immobiliare di TORTONA, in data 11.12.2015.

Vista la nota n. 6948 in data 15.12.2017 inviata da SNAM Rete Gas S.p.A. - Ufficio di Alessandria - Via Cardinal G. Massaia n. 2/A, nella quale si dichiara che non risultano presentate opposizioni contro la misura, lo svincolo ed il pagamento della somma complessiva di € 5.622,00 sopraccitata.

Rilevato che il 18.11.2011, data del provvedimento regionale di occupazione ed asservimento, la proprietà dei terreni di che trattasi, era così suddivisa:

1. ROGNONI Pier Giuseppe, sopra generalizzato - proprietario per la quota di 18/40;
2. LENTI Emilia, sopra generalizzata - proprietaria per la quota di 4/40;
3. ROGNONI Pier Luigi sopra generalizzato - proprietaria per la quota di 9/40;
4. ROGNONI Anna Maria sopra generalizzata - proprietaria per la quota di 9/40.

Considerato che in data 31.12.2013, nelle more del giudizio presso la Corte d'Appello, è deceduto il sig. ROGNONI Pier Giuseppe sopra generalizzato.

Vista la denuncia di successione, regolarmente trascritta e registrata, dalla quale risulta che gli unici eredi del Sig. ROGNONI Pier Giuseppe sopra generalizzato (già proprietario per la quota di 18/40), sono la moglie ed i figli, ai quali spettano le seguenti quote:

1. LENTI Emilia, sopra generalizzata - proprietaria per la quota di 1/3 (pari a complessivi 6/40);
2. ROGNONI Ernesto sopra generalizzato - proprietario per la quota di 1/3 (pari a complessivi 6/40);
3. ROGNONI Marco sopra generalizzata - proprietario per la quota di 1/3 (pari a complessivi 6/40).

Rilevato dai sopraccitati documenti che, a tutt'oggi, la proprietà dei terreni di che trattasi, siti in Comune di PONTECURONE (AL), necessari alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante" risulta così suddivisa:

1. LENTI Emilia, sopra generalizzata - proprietaria per la quota complessiva di 10/40;
2. ROGNONI Ernesto, sopra generalizzato - proprietario per la quota di 6/40;
3. ROGNONI Marco, sopra generalizzato - proprietaria per la quota di 6/40;
4. ROGNONI Pier Luigi, sopra generalizzato - proprietaria per la quota di 9/40;
5. ROGNONI Anna Maria, sopra generalizzata - proprietaria per la quota di 9/40.

Rilevato dai sopraccitati documenti che i Signori LENTI Emilia, ROGNONI Ernesto, ROGNONI Marco, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, tutti sopra generalizzati, sono gli unici aventi diritto alla somma oggetto di istanza, a suo tempo versata alla Cassa Depositi e Prestiti a favore dei Signori ROGNONI Pier Giuseppe, LENTI Emilia, ROGNONI Pier Luigi e ROGNONI Anna Maria, anch'essi tutti sopra generalizzati, quale indennità di occupazione ed asservimento (comprensiva degli interessi legali) in quanto attuali proprietari dei terreni di che trattasi, e quindi nulla-osta affinché dette somme possano essere liquidate.

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 - 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Nulla osta allo vincolo ed al pagamento, della somma complessiva di €. 102,00 (centodieci/00), come da deposito amministrativo definitivo, n. nazionale 1263424, n. provinciale 201676, in data 20.07.2015, suddivisa tra gli aventi diritto sotto elencati nel modo seguente:

1. € 25,50 (venticinque/50) LENTI Emilia, (omissis) quale comproprietaria nonché vedova ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota complessiva di 10/40 del terreno di seguito descritto;
2. € 15,30 (quindici/30) ROGNONI Ernesto (omissis) quale figlio ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota di 6/40 del terreno di seguito descritto;
3. € 15,30 (quindici/30) ROGNONI Marco (omissis) quale figlio ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota di 6/40 del terreno di seguito descritto;
4. € 22,95 (ventidue/95) ROGNONI Pier Luigi, (omissis) quale comproprietario per la quota di 9/40 del terreno di seguito descritto;
5. € 22,95 (ventidue/95) ROGNONI Anna Maria (omissis) quale comproprietaria per la quota di 9/40 del terreno di seguito descritto;

Tale importo (comprensivo degli interessi legali), depositato alla Cassa Depositi e Prestiti ed ora amministrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di TORINO, è relativo all'asservimento coattivo del terreno individuato al N.C.T. come parte del mappale n. 3 del Fg. 29, del Comune di PONTECURONE (AL), necessario alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante".

ART. 2

Nulla osta allo vincolo ed al pagamento, della somma complessiva di €. 5.520,00 (cinquemilacinquecentoventi/00), come da deposito amministrativo definitivo, n. nazionale 1263427, n. provinciale 201677, in data 20.07.2015, suddivisa tra gli aventi diritto sotto elencati nel modo seguente:

1. € 1.380,00 (milletrecentottanta/00) LENTI Emilia (omissis) quale comproprietaria nonché vedova ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota complessiva di 10/40 del terreno di seguito descritto;
2. € 828,00 (ottocentoventotto/00) ROGNONI Ernesto quale figlio ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota di 6/40 del terreno di seguito descritto;
3. € 828,00 (ottocentoventotto/00) ROGNONI Marco (omissis) quale figlio ed erede ex lege del signor ROGNONI Pier Giuseppe, deceduto il 31.12.2013, per la quota di 6/40 del terreno di seguito descritto;
4. € 1.242,00 (milleduecentoquarantadue/00) ROGNONI Pier Luigi, (omissis) quale comproprietario per la quota di 9/40 del terreno di seguito descritto;
5. € 1.242,00 (milleduecentoquarantadue/00) ROGNONI Anna Maria (omissis) quale comproprietaria per la quota di 9/40 del terreno di seguito descritto;

Tale importo (comprensivo degli interessi legali), depositato alla Cassa Depositi e Prestiti ed ora amministrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di TORINO, è relativo all'occupazione dei terreni individuati al N.C.T. come parte dei mappali n. 3 e 4 del Fg. 29, del Comune di PONTECURONE (AL), necessari alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM "Cortemaggiore - Genova - Variante".

ART. 3

Si dà atto che le somme svincolate di cui agli Artt. 1 e 2 del presente provvedimento, pari a complessivi € 5.622,00, non sono soggette alla ritenuta ex Legge n. 413/1991 in quanto trattasi di indennità relative all'asservimento coattivo ed all'occupazione preordinata all'asservimento dei terreni sopraccitati.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2012 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)